

**CHIARIMENTO SULL'OBBLIGO DI NOMINA  
DELL'ENERGY MANAGER SECONDO LA LEGGE  
10/91 E LA CERTIFICAZIONE EGE A PARTIRE DAL  
19 LUGLIO 2016 PER L'ACCESSO AL  
MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI**



## RIFERIMENTI NORMATIVI (1/2)

---

### **D.lgs 102/2014 Art. 12 Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione – comma 5**

I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

### **DM 28/12/2012 Art. 7. Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obblighi**

c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;

d) tramite i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;

e) tramite le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell'intervento.

---

## RIFERIMENTI NORMATIVI (2/2)

---

### **UNI CEI 11339 Esperti in gestione dell'energia**

La norma definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione degli Esperti in Gestione dell'Energia delineandone i compiti, le competenze e le modalità di valutazione delle competenze.

+ **MiSE Decreto direttoriale 12 maggio 2015** - Schemi di certificazione ed accreditamento di ESCO ed esperti in gestione dell'energia

### **L.10/91 Articolo 19 Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia**

Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

Nomina da effettuare su piattaforma N.E.M.O del FIRE:

- per i soggetti obbligati entro il 30/04;
- per i soggetti volontari senza vincolo di data per la prima nomina.

+ **MiSE Circolare 18 dicembre 2014** Nota esplicativa concernente la nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia.

---

# FAQ GSE

---

## Aspetti normativi

Una ESCO non certificata secondo la UNI 11352 o una società che non abbia nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339, successivamente alla data del 18 luglio 2016, può presentare nuovi progetti di efficienza energetica al fine di ottenere i Certificati Bianchi? ▾

A partire dal 18 luglio 2016 le ESCO non certificate UNI CEI 11352 e le società che non abbiano nominato un Esperto di Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 non potranno presentare nuovi progetti standard (RVC-S), analitici (RVC-A) o a consuntivo (PPPM).

L'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 102/2014, infatti, stabilisce che dal 18 luglio 2016, i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

Una ESCO non certificata secondo la UNI 11352 o una società che non abbia nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339, successivamente alla data del 18 luglio 2016, può presentare le richieste di rendicontazione (RVC) per progetti presentati in data antecedente? ▾

Sì, le ESCO non certificate UNI CEI 11352 e le società che non abbiano nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 possono continuare a presentare le rendicontazioni relative ai progetti presentati prima del 18 luglio 2016.

Per le società con e senza obbligo di nomina di Energy Manager (EM), successivamente alla data del 18 luglio 2016, è necessario che l'EM e l'Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 siano lo stesso soggetto? ▾

No, Energy Manager ed Esperto Gestione Energia (EGE) possono essere soggetti diversi.